

Publicato il 08/05/2023

N. 00724/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01113/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2022, proposto da \*\*\*\*\* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di \*\*\*\*\* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, via Amendola n. 166/5;

Dirigente dell'Area n. 3 - Ufficio SUAP del Comune di \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- del provvedimento del Dirigente dell'Area 3 - Ufficio SUAP del Comune di \*\*\*\*\* n. 36274 del 13.08.2022, con cui l'amministrazione comunale non ha assentito l'intervento progettato dalla ricorrente ed ha

ordinato alla \*\*\*\*\* , ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, di non realizzare l'impianto di produzione e distribuzione di biometano proposto con l'istanza del 19.7.2022;

- di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di \*\*\*\*\*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Filippo Panizzolo, per il ricorrente, e gli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, per il Comune di \*\*\*\*\*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14.10.2022 e depositato in data 17.10.2022, la società \*\*\*\*\* . adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponessa in fatto di essere proprietaria di un suolo, situato in agro del Comune di \*\*\*\*\* , in località “\*\*\*\*\*”, individuato in catasto alle p.lle \*\*\*\*\* , individuato in zona “E1 – *Agricola Normale*” dalle N.T.A. del vigente P.R.G.

Con istanza in data prot. n. 11641 del 21.04.2020, la ricorrente, in qualità di mandataria di un costituendo R.T.I., aveva presentato al Comune di \*\*\* \*\*\*\*\* una proposta di *project financing* ai sensi dell'art. 183, comma 15 d.lgs. 50/2016 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici urbani (FORSU) finalizzato alla produzione di biometano e compostaggio finale, situato in agro del medesimo Comune.

La suddetta proposta aveva ricevuto parere negativo dell'A.G.E.R. Puglia, la quale, con nota prot. n. 2013 del 24.02.2021 del Direttore generale e del Responsabile di Area Tecnica, aveva rilevato che nell'agro di Foggia esisteva già un impianto avente la medesima finalità e che, di conseguenza, il progetto della ricorrente avrebbe rappresentato un *surplus* rispetto al fabbisogno della zona.

Inoltre, anche l'Aeronautica Militare, con nota n. 19503 del 23.11.2020 a firma del Comandante del 32° Stormo, aveva manifestato perplessità in merito al progetto in parola, in ragione della possibile interferenza sulla sicurezza delle attività svolte presso il vicino aeroporto militare di Amendola, posto che tale sito di smaltimento rifiuti avrebbe potuto fungere *“da “polo attrattivo” della fauna volante (c.d. aviofauna), mettendo in serio pericolo la sicurezza dei propri velivoli in volo, nelle due fasi di decollo e atterraggio”*.

Di conseguenza, il Comune di \*\*\*\*\* arrestava la procedura di *project financing*.

Successivamente, con istanza del 19.07.2022, la ricorrente attivava presso il Comune di \*\*\*\*\* la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 al fine di ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione di un *“complesso impiantistico ecosostenibile per la produzione e distribuzione di biometano di 499 smc/h tramite la digestione anaerobica della f.o.r.s.u. e compostaggio finale”*.

Il progetto presentato dalla ricorrente consisteva nella *“realizzazione di una linea di digestione anaerobica dei rifiuti a matrice organica e di compostaggio, provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata alla produzione di biometano e di compost di alta qualità”*, ed era composto dalle seguenti fasi:

- “1. ricevimento dei rifiuti organici;*
- 2. pretrattamenti / separazione materiali indesiderati dalla frazione organica;*
- 3. digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biogas;*
- 4. depurazione del biogas (Upgrading) con doppio stadio PSA per l'ottenimento di biometano*

*puro;*

*5. distribuzione del biometano con collegamento diretto ad una stazione di servizio adiacente;*

*6. stoccaggio con impianto di liquefazione del biometano prodotto;*

*7. compostaggio aerobico del digestato”.*

Tuttavia, il Comune di \*\*\*\*\* , con il provvedimento del dirigente dell'Area 3 - Ufficio SUAP n. 36274 del 13.08.2022, esprimeva il diniego alla P.A.S. richiesta dalla società \*\*\*\*\* e le ordinava, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011, di non realizzare l'impianto di produzione e distribuzione di biometano proposto, in quanto, in via principale, trattandosi di *“impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) finalizzato all'ottenimento di compost e di biogas, successivamente da trasformare in biometano”* era stato ritenuto *“non conforme e non compatibile allo strumento urbanistico”*.

In via subordinata, l'Amministrazione rilevava le seguenti criticità *“1) L'impianto, per quanto dichiarato dal proponente a pagina 7) della relazione generale, e cioè lo svolgimento dell'attività R1, con quantitativo di rifiuti in ingresso pari a 50.000,00 t/anno, cioè circa 200 t/giorno lavorativo, ricade nella fattispecie di competenza regionale di cui alla lett.n) dell'allegato 3 alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.:*

*“n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” Quindi in relazione all'attività primaria svolta vi sarebbe anche un difetto di competenza derivante dal D.Lgs. n.152/2006.*

*2) Come visto nelle premesse e per quanto già agli atti comunali, in virtù della proposta di Project Financing, risultano essere presenti il “riscontro non favorevole” di A.G.E.R. Puglia e la nota interlocutoria dell'Aeronautica Militare per il vicino aeroporto militare “Amendola”.*

*3) Il progetto, in via meramente subordinata, è anche carente di tutti gli elaborati inerenti alla parte “edilizia” dell'intervento e cioè planimetrie, prospetti, sezioni, profili*

*longitudinali e trasversali del lotto.*

4) *Il progetto è comunque carente dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri enti?*

Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, articolando i seguenti motivi di gravame:

*“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 LETT. B), E 12, DEL D.LGS. n. 387/2003 (E S.M.I); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 BIS DEL D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge n. 108 del 29.7.2021); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 184 BIS E 184 TER DEL D.LGS. n. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 6 DEL D.LGS. n. 28/2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE;*

*ECCESSO DI POTERE (per omessa ed erronea considerazione dei fatti; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irrazionalità sviamento).*

*II. FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 208 e ss. DEL D.LGS. n. 152/2006 E DELLA PRESCRIZIONE DI CUI ALLA LETT. N) DEL SUO ALLEGATO 3 ALLA PARTE SECONDA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 BIS DEL D.LGS. n. 28/2011;*

*ECCESSO DI POTERE (erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione).*

*III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. n. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 8 E SS. DEL D.LGS. n. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL D.M. DIFESA 20.4.2006;*

*ECCESSO DI POTERE (omessa ed erronea considerazione dei fatti; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irrazionalità, sviamento).*

*IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. n. 241/1990;*

*ECCESSO DI POTERE (omessa ed erronea considerazione dei fatti; travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento).*

*V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 5, DEL D.LGS. n. 28/2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 14 DELLA L. n. 241/1990;*

*ECCESSO DI POTERE (travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà illogicità sviamento).*

*VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 e 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE n. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL D.M. DIFESA 20.4.2006;*

*ECCESSO DI POTERE (travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento)''.*

Nel costituirsi in giudizio con atto del 31.10.2022, nonché con memoria difensiva, il Comune di \*\*\*\*\* difendeva il proprio operato, instando per la reiezione del ricorso, in quanto, in particolare, l'intervento in questione avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti e, in quanto tale, incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici.

All'udienza camerale in data 8.11.2022, la società ricorrente rinunciava all'istanza cautelare.

Nei successivi atti difensivi, le parti ribadivano le proprie posizioni.

All'udienza pubblica del 4.04.2023, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, in quanto tale, deve essere respinto.

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato fondato su una “*inammissibile, quanto erronea, riqualificazione dell'impianto oggetto di autorizzazione*”, in quanto l'Amministrazione lo avrebbe considerato come un impianto di raccolta e trattamento rifiuti, piuttosto che come un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili e programmabili, facendo discendere da tale presupposto la dedotta incompatibilità con lo strumento urbanistico.

In tesi di parte ricorrente, invece, si tratterebbe di “*impianto di produzione di biometano*”, poiché:

- il trattamento dei rifiuti costituirebbe solo una fase del complesso processo produttivo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 *bis* e 184 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 31 *bis* del d.l. n. 77/2021 (convertito nella l. n. 108 del 29.7.2021) la “*materia organica*” conferita nel suddetto impianto dovrebbe perdere la qualifica di “*rifiuto*”, per caratterizzarsi come “*sottoprodotto*” e “*materia prima*”, da utilizzare nel processo di produzione.

Argomenta, pertanto, la \*\*\*\*\* che, tale intervento, così qualificato, non avrebbe potuto ricevere un diniego da parte del Comune, posto che esso:

- in virtù dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003, sarebbe *ex lege* compatibile con la destinazione agricola prevista dai vigenti piani urbanistici;
- non ricadrebbe nelle aree individuate a livello regionale come non idonee sulla base dell'art. 17 del D.M. 17.09.2010 e relativo allegato n. 3;
- non sarebbe vietato nella zona E1 dalle vigenti prescrizioni del P.R.G. del Comune di \*\*\*\*\*.

Anzitutto, con riguardo alla natura dell'impianto in questione, il Collegio ritiene che non si possa negare che si tratti di attività di recupero dei rifiuti,

nello specifico della FORSU, per il sol fatto che l'impianto abbia la finalità di produrre biometano.

Ebbene, è necessario *in primis* effettuare una ricognizione normativa, al fine di stabilire la disciplina applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 184 *bis*, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, presupposto necessario affinché una sostanza sia individuabile come “*sottoprodotto*” è che essa abbia avuto origine “*da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto*”.

Invero, come rilevato correttamente da parte resistente, la FORSU non deriva da alcun processo produttivo, ma da processi di consumo, ragion per cui non è possibile qualificarla come “*sottoprodotto*”.

Ancora, il Collegio ritiene inapplicabile al caso di specie anche l'art. 184 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede che “*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni [...]*”.

Difatti, la perdita della qualifica di rifiuto avverrà in un momento successivo al processo di recupero dello stesso, e, pertanto, prima dell'avvio - nonché nel corso - di tale operazione il “*rifiuto*” continua ad essere tale.

A ciò si aggiunga che la circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “*biomassa*”, *ex art. 2, comma 1 lett. e)* D.Lgs. n. 28/2011, ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile, non toglie, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, “*che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario*” (cfr. CGARS, parere del 3.07.2019, n. 93).

Inoltre, con riguardo all'attività che si prefigge di svolgere la ricorrente mediante l'impianto in parola si veda, altresì, l'art 183 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale definisce l'“*attività di recupero dei rifiuti*” come: “*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di*



*prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero'.*

Tra le operazioni di recupero di cui all'allegato C della parte IV del medesimo decreto si ritrova, alla lettera R1, l'“*utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*”, esattamente come previsto dal progetto di cui si discute.

Sul punto, il summenzionato parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il principio di diritto, che si ritiene di condividere in questa sede, secondo cui “*l'energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell'impianto non altera la natura dell'attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi*” e che, pertanto, “*agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile la disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti - sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti?*” (cfr. CGARS, parere del 3.07.2019, n. 93).

Alla luce di tale ricognizione, il Collegio ritiene che l'impianto di produzione di biometano progettato dalla \*\*\*\*\* sia stato correttamente assimilato dall'Amministrazione ad un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti.

Chiarito questo punto, si rileva che ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio di tale impianto, non può ritenersi adatto il procedimento autorizzativo semplificato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, prescelto dalla ricorrente, la quale invece avrebbe dovuto attivare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Al riguardo, infatti, sebbene l'art. 8 *bis* del medesimo decreto legislativo abbia previsto la procedura abilitativa semplificata quale regime di autorizzazione

per i nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva, come quello in parola, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, all'autorizzazione unica viene comunque lasciato uno spazio di applicazione residuale.

Si osservi che il presupposto applicativo della P.A.S. è l'attestazione, che deve essere fornita dall'istante, della *“compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”* (art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011).

Ne deriva che l'effetto di tale procedura non può essere quello di consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici.

Nel caso di specie, l'impianto progettato dalla ricorrente non è conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica, ossia alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di \*\*\*\*\* le quali non prevedono per la Zona *“E1 - Agricola normale”* la realizzazione di impianti di raccolta e trattamento di rifiuti. Per di più, non è utile a sostenere la tesi della compatibilità dell'impianto con la destinazione agricola dell'area neppure la circostanza del mancato inserimento del sito fra le *“aree non idonee”* di cui all'art. 17 del D.M. 10.09.2020 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

Difatti, come precisato dalla giurisprudenza, *“l'individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell'art. 17 d.m. 17.09.2010, non ha l'effetto di determinare, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3.11.2021, n. 7357).

Sulla base di tali argomentazioni, è evidente che tali ostacoli avrebbero potuto essere superati solo seguendo il procedimento di autorizzazione unica, la quale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”* (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 31.03.2022, n. 2368 e Cons. Stato, Sez. II, 3.11.2021, n. 7357).

Solo in tal modo avrebbe potuto applicarsi il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il quale prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”*.

Pertanto, risulta evidente che l'istanza presentata dalla ricorrente sia stata di per sé meramente strumentale ad eludere i più permeanti controlli richiesti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica.

Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è infondato.

Con gli altri motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto che l'illegittimità del provvedimento deriverebbe anche dalle motivazioni in via subordinata adottate dall'Amministrazione.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego laddove il Comune ha ritenuto che *“l'impianto, per quanto dichiarato dal proponente a pagina 7) della relazione generale, e cioè lo svolgimento dell'attività R1, con quantitativo di rifiuti in ingresso pari a 50.000,00 t/anno, cioè circa 200 t/giorno lavorativo, ricade nella fattispecie di competenza regionale di cui alla lett. n) dell'allegato 3 alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.”*.

In tesi di parte ricorrente, al contrario, trattandosi di impianto di produzione di biometano con capacità produttiva inferiore alle soglie di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. n. 28/2011, la competenza rispetto al rilascio di ogni provvedimento abilitativo sarebbe radicata in capo al Comune, in ragione dell'applicazione della procedura ex art. 6 D.Lgs. n. 28/2011.

Per le considerazioni sopra svolte circa la corretta qualificazione dell'impianto in parola e della conseguente applicazione sia della normativa sulla produzione di energia da biomasse sia della normativa sulla gestione dei rifiuti, anche tale motivo di ricorso deve essere rigettato.

Ne deriva che il progetto presentato dalla \*\*\*\*\* avrebbe dovuto ricevere, anzitutto, l'autorizzazione dalla Regione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto attività produttiva di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Esso, inoltre, avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di cui all'art. 6, comma 7, e all'allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità superiore a 100 t/giorno, di all'allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Anche tale doglianza disvela il tentativo di strumentalizzazione della procedura abilitativa semplificata effettuato dalla ricorrente: dirimente è la circostanza che la società \*\*\*\*\* ha abbassato di un solo punto la capacità produttiva dell'impianto rispetto al progetto presentato con l'istanza del 21.04.2020.

Di conseguenza, il Collegio ritiene corretto quanto rilevato dal Comune in merito alle autorizzazioni necessarie al caso di specie, per cui anche tale motivo di ricorso è da respingere.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il travisamento dei presupposti fattuali del provvedimento gravato, in quanto il Comune, nel negare l'autorizzazione, avrebbe tenuto conto dei pareri negativi espressi dall'A.G.E.R. Puglia e dall'Aeronautica Militare.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

Sul punto, non si ritiene che il provvedimento sia inficiato da difetto di istruttoria, poiché i pareri summenzionati sono stati resi in seno ad un procedimento autorizzativo - con controlli sicuramente più pregnanti di quelli previsti per gli "*impianti di produzione di biometano*" ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.

28/2011 - riguardante un progetto del tutto analogo e perfettamente simmetrico rispetto a quello di cui si discute, come congruamente provato da parte resistente.

Si aggiunga anche che, dal punto di vista fattuale, il progetto avrebbe potuto avere conseguenze poco felici, come evidenziato dalla nota interlocutoria del 23.11.2020 dell'Aeronautica Militare, in ragione della possibile interferenza

sulla sicurezza delle attività di volo svolte presso il vicino aeroporto militare di Amendola.

Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere rigettato.

Per economicità di esposizione, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso saranno trattati congiuntamente.

Con tali doglianze, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in esame laddove il Comune ha ritenuto che il progetto presentato fosse carente in merito alla documentazione allegata (elaborati inerenti alla parte “edilizia” dell’intervento pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri enti).

Il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione dell’Amministrazione resistente di inammissibilità di tali motivi di ricorso, in quanto non si ravvisa alcuna lesione diretta e concreta nei confronti dell’interesse protetto della ricorrente, la quale non potrebbe ottenere alcun beneficio dall’accoglimento di tali motivi.

Difatti, come specificato dal provvedimento impugnato, trattasi di motivazioni di diniego “*in via subordinata*”, che non hanno avuto alcuna incidenza determinante ai fini dell’adozione del provvedimento negativo, né hanno costituito motivi *ex se* ostativi al positivo vaglio dell’istanza.

Pertanto, non si comprende quale posizione di tutela vanti la ricorrente, posto che l’accoglimento di tali motivi di gravame non potrebbe nemmeno in teoria avere come effetto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Pertanto, anche tali motivi di ricorso devono essere disattesi.

Alla luce delle ragioni che precedono, il ricorso deve ritenersi complessivamente infondato nel merito.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società \*\*\*\*\* al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune \*\*\*\*\* , che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfredo Giuseppe Allegretta**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**